

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche (Approvato dalla X Commissione del Senato) (2560)	257
PRESIDENTE	257, 258
SABATINI, <i>Relatore</i>	257, 258
PUCCI ERNESTO	258
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	258
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Impiego della biacca nella pittura (1442)	259
PRESIDENTE	259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
NUCCI, <i>Relatore</i>	259, 265, 266, 269
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269
BUTTÈ	260, 261, 263, 264, 268
COLOMBO VITTORINO	260
CHIAROLANZA	261, 262
FERIOLI	261
REPOSSI	261
SCARPA	262
PUCCI ERNESTO	262, 270
BETTOLI	263, 266, 268
ROMANO BARTOLOMEO	263
ZANIBELLI	264, 266, 267, 268, 269
SABATINI	264, 266
QUINTIERI	264, 266
FRANCO RAFFAELE	269
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	270

La seduta comincia alle 10,20.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Sabatini, ha facoltà di svolgere la relazione.

SABATINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La relazione che il Governo ha presentato al Senato nel proporre questo disegno di legge è quanto mai chiara: si tratta soltanto di una estensione di provvedimenti che in questi anni sono stati adottati in seguito all'applicazione dell'articolo 23 del Trattato della C.E.C.A., il quale prevede particolari provvidenze a vantaggio dei lavoratori nell'eventualità di un alleggerimento di personale nelle aziende che riconvertono la loro produzione, ovvero nell'eventualità in cui aziende siano state poste in crisi dall'attuazione del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

La procedura è questa: i Governi interessati formulano delle richieste all'Alta Autorità,

la quale le esamina; dopo la firma di convenzioni particolari le spese per questo trattamento previdenziale che viene fatto ai lavoratori vengono divise per il 50 per cento a carico del Governo interessato e per il 50 per cento a carico della Comunità europea. Di tali convenzioni ne sono state fatte un certo numero; adesso si tratta di approvare la legge che riguarda l'ultima convenzione, la quale include ancora un certo gruppo di aziende. L'approvazione, peraltro, è già avvenuta: qui si tratta soltanto di fare in modo che il Governo italiano sia autorizzato a sostenere l'onere ad esso spettante pari al 50 per cento della spesa. Tali aziende si trovano elencate nella relazione del Senato: le Acciaierie di Susa, la Breda Siderurgica di Milano, le Fonderie elettriche Pracchi di Milano, e tante altre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUCCI ERNESTO. Io manifesto una preoccupazione: non vorrei che la elencazione di aziende fatta dal Relatore fosse tassativa: se in seguito, cioè, dovesse essere necessario, dovrebbe essere possibile includere altre aziende.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, *Relatore*. Devo rispondere all'onorevole collega Pucci che l'elenco è tassativo, e ciò per una semplicissima ragione: che il Ministero del lavoro deve presentare queste richieste all'organo comunitario, ed è sulle richieste concrete che viene appunto stabilita la convenzione. Col testo del trattato, da cui emerge una spesa che è in parte a carico della Comunità e in parte del Governo italiano, quest'ultimo, per dare attuazione a questi provvedimenti, deve stanziare la cifra atta a coprire quelle richieste, incluse nella convenzione. L'eventualità di altre aziende da includere comporta una richiesta successiva. Inoltre, aggiungo che ormai siamo in fase di scadenza: non ho qui presente la data di scadenza, ma credo che il gruppo di aziende prima citato rientri proprio tra gli ultimi provvedimenti che possono essere applicati in base al Trattato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole relatore è stato molto chiaro. La data di scadenza ultima è superata già dal 10 febbraio del corrente anno; non posso quindi che confermare la precisazione dell'onorevole collega Sabatini, affermando che la elencazione ha un carattere tassativo.

PRESIDENTE. Poiché nessun emendamento è stato presentato, do lettura degli articoli che porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

(È approvato).

ART. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro, pari a lire 360 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

(È approvato).

ART. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

a) fino a concorrenza del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);

b) fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti

dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

(È approvato).

ART. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 360 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

(È approvato).

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Impiego della biacca nella pittura (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Impiego della biacca nella pittura ».

NUCCI, *Relatore*. La Commissione ha già avuto modo di occuparsi del provvedimento in altra seduta, e in quell'occasione si fu tutti d'accordo. Soltanto alcuni rilievi furono sollevati, e fra questi uno che riguardava le sanzioni, che mancano completamente nel provvedimento. Fu quindi deciso, in quella riunione, di dare mandato al Governo di riesaminare la situazione alla luce di tali rilievi e di proporre eventuali emendamenti.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Un primo rilievo è quello relativo all'articolo 2 del disegno di legge in esame, il quale dice di non applicare il divieto di cui all'articolo 1 (impiego della biacca nei lavori di pittura degli edifici) alle stazioni ferroviarie e agli altri edifici e lavorazioni nei quali l'impiego di tale prodotto sia ritenuto necessario. Per quanto riguarda questo articolo, vige ancora una convenzione internazionale che consente di non applicare alcuna limitazione nell'uso della biacca per le stazioni ferroviarie, e perciò il Ministero ha proposto questa deroga in applicazione della convenzione internazionale. Ora, il Ministero dei trasporti opportunamente interpellato ha dichiarato che non avrebbe difficoltà a che il divieto venisse applicato anche alle stazioni ferroviarie: quindi, mi rimetto alla Commissione nel senso che se questa ritiene, in deroga alla convenzione internazionale e fissando un criterio ancor più restrittivo, di non adottare questa eccezione relativa alle stazioni ferroviarie, non ho alcuna difficoltà. Riterrei, pertanto, che si possa passare allo esame degli articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha risposto a una parte dei quesiti postigli, dopo di che ho proposto di procedere alla discussione e alla votazione articolo per articolo.

BUTTE. Dal momento che il ministro dei trasporti è consenziente, accettiamo che il divieto dell'uso della biacca si applichi anche nei confronti delle stazioni ferroviarie. Ma anche per le lavorazioni vi dovrebbe essere il divieto dell'uso della biacca, e così generalizzando il divieto avremo un prodotto con certe determinate caratteristiche. Io sarei del parere di accettare il divieto completo, senza fare una casistica di eccezioni, e quindi proporrei di modificare in tal senso l'articolo 1.

Questa è la mia proposta.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io sapevo che le vostre obiezioni erano esclusivamente per le stazioni ferroviarie e i relativi stabilimenti. Capisco che la Commissione possa dire: vogliamo abolire questa deroga permanente per le stazioni ferroviarie, ma che addirittura la Commissione voglia stabilire una legge che, senza alcuna ragione, vada oltre le convenzioni internazionali che concernono la materia e che non sia mai ammessa la possibilità di una deroga, mi pare eccessivo.

Stabilite tutte le procedure che volete, ma sarei veramente perplesso se dovessimo dire: deroghe in nessun caso e per nessun motivo.

Dovete pur ammettere che qualche volta può esserci la necessità dell'uso di questi pigmenti, anche perché la convenzione internazionale del lavoro dà questa facoltà di deroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È vietato l'impiego nel carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura all'interno degli edifici, salve le deroghe ed eccezioni stabilite negli articoli seguenti ».

COLOMBO VITTORINO. Si potrebbe cominciare col dire quali sono i casi nei quali l'impiego di questi pigmenti è veramente indispensabile.

Secondo me in tutta questa faccenda vi è soltanto una questione di carattere economico.

Evidentemente nel campo ferroviario il pericolo di intossicazioni è ancora maggiore.

Però, se fosse possibile stabilire una norma che di fatto abolisca l'uso di determinati pigmenti, ritengo che adatteremmo una risoluzione veramente efficace.

Per quanto riguarda i disposti delle convenzioni a carattere internazionale, vorrei dire che questa Convenzione internazionale del lavoro n. 13 è stata fatta nel 1952 ed oggi siamo nel 1960. Non fossilizziamoci.

PRESIDENTE. Il problema è questo: si deve adoperare o non si deve adoperare questo pigmento?

L'onorevole ministro ha detto che il Governo è d'accordo nell'eliminare l'uso della biacca nelle stazioni ferroviarie, viceversa dice di non essere d'accordo su una estensione totale di questo divieto.

Io credo di aver capito che l'onorevole Colombo desidererebbe da parte dell'onorevole ministro delle esemplificazioni e cioè sapere quali sono i casi, secondo il Governo, in cui si dovrebbe consentire l'uso della biacca.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo disegno di legge è nato dall'applicazione della convenzione internazionale del lavoro n. 13. Questa convenzione all'articolo 1 dice: « ogni Stato membro dell'Ufficio internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione, si obbliga a interdire l'uso della biacca, ad eccezione delle stazioni ferroviarie e degli stabilimenti ferroviarie, in cui l'impiego della biacca sia dichiarato necessario dalle autorità competenti, dopo consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria ».

Lo stesso articolo 1, comma secondo, stabilisce che l'impiego di questo pigmento resta autorizzato per i lavori di pittura decorativa ed artistica, ecc.

Noi, adesso, dobbiamo deciderci sul come legiferare: se vogliamo rimetterci all'applicazione in Italia di questa convenzione internazionale, o se vogliamo addirittura fissare dei criteri assolutamente e decisamente restrittivi.

Io sarei per l'adozione della formula della convenzione internazionale, la quale, consentendo di fare qualche eccezione, ci mette in condizioni che in qualche caso particolare non si debba trovare l'ostacolo di una legge.

Io sono dell'avviso di costituire un'apposita commissione paritetica che abbia la facoltà di autorizzare queste deroghe, in maniera che se deroghe ci sono, siano deroghe veramente e sicuramente derivanti da ragioni tecniche.

Non credo che voi vogliate da me, ora, una elencazione delle possibili deroghe. Que-

sti casi possono essere i più vari e la tecnica può portare a certe esigenze particolari. Non dobbiamo fare una lista di deroghe; dobbiamo stabilire un metodo. Non posso pertanto rispondere a quello che ha chiesto l'onorevole Colombo.

Io pregherei di non essere restrittivi ad oltranza. Sono disposto ad accettare i metodi che volete per quanto riguarda l'esame concreto delle possibili deroghe, ma non vi posso fare una lista completa, ché certamente dimenticheremmo qualche caso. Si tratta, qui, ripeto, di stabilire un metodo attraverso cui stabilire in quali casi si debbono ammettere le deroghe al divieto dell'uso della biacca.

CHIAROLANZA. Vorrei fare qualche breve osservazione, che ha valore d'ordine generale. Innanzi tutto in questa legge la biacca si chiama « pigmento » e la definizione non credo sia felice. Se poi la biacca è nociva alla salute e questa legge è rivolta a tutelare gli operai e ad indicare anche il modo come procedere ai lavori, è logico che non possiamo ammettere eccezioni. Se si tratta di prodotto velenoso, nocivo agli operai che lo adoperano e al pubblico che ne viene a contatto, non mi pare che per legge lo si possa autorizzare, né per le stazioni ferroviarie né per altri edifici. È fondamentale che la Commissione stabilisca questo punto. Le convenzioni internazionali sono quelle che sono, ma non è detto che noi non possiamo ammettere deroghe.

PRESIDENTE. L'onorevole Buttè propone di sopprimere le parole: « salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti ».

Non so se l'onorevole Buttè mantiene il suo emendamento, dopo i chiarimenti dati dal ministro. Da parte dell'onorevole ministro vi è la proposta di mantenere le eccezioni e di istituire una commissione paritetica che trasferisca nella legge quello che esiste nella convenzione internazionale.

BUTTÈ. Qui si tratta di un caso in cui, pur di fronte a determinati prodotti estremamente nocivi, si dice che la nocività va ridotta, perché ci si basa su una certa situazione. Noi facciamo un altro ragionamento, indipendentemente da quanto stabilito nella convenzione internazionale, la quale costituisce il male minore, e diciamo: possiamo addirittura eliminare il male, escludendo completamente l'uso di un prodotto colorante che è nocivo. Se si tratta unicamente di una questione di costi, conviene spendere di più purché sia salvaguardata la salute di chi lavora. Ci possono essere però degli impieghi particolari di biacca, per determinati

processi tecnici che comportano una maggiore percentuale di piombo metallico. Il mantenimento o meno del mio emendamento, è in relazione a ciò.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei fare una proposta concreta, tranquillizzante. Potremmo istituire una commissione paritetica, in cui siano rappresentati i sindacati e i datori di lavoro, che dia parere vincolante e che deliberi all'unanimità. Questa commissione mi sembra offra la massima garanzia: meglio fare così che stabilire un divieto assoluto.

PRESIDENTE. Prego di rimanere in questi termini: c'è la proposta di un emendamento all'articolo 1, che nasce dalla precisa impostazione di non ammettere deroghe, se il prodotto è dannoso, ad eccezione dei casi in cui il prodotto è insostituibile. Quindi la eccezione dei casi di insostituibilità non potrebbe essere risolta da una commissione, ma ci vorrebbe un altro organo tecnico.

FERIOLI. Senza voler in alcun modo rinunciare alla competenza della nostra Commissione, dal momento che stiamo discutendo di salute pubblica potremmo chiedere il parere della XIV Commissione igiene e sanità, che può benissimo fare il punto sulla situazione, invece di creare una commissione tecnica particolare.

REPOSSI. Ci troviamo di fronte ad un emendamento drastico presentato dall'onorevole Buttè e in certo senso convalidato dal parere dell'onorevole Chiarolanza. Sono d'accordo di proibire l'uso di un prodotto, se nocivo; però, in futuro potremmo trovarci davanti a dei motivi tecnici che esigono l'impiego di questi pigmenti.

In fin dei conti il ministro che cosa propone? Di studiare lo strumento idoneo a concedere le deroghe proprio quando se ne presenti la necessità. Si è detto che le stazioni ferroviarie sono molto frequentate: escludiamole dai casi di deroga, ma lasciamo la possibilità della deroga per i casi in cui si rende necessario l'uso della biacca.

Credo che la proposta del ministro sia non solo rispondente allo spirito e agli scopi della legge, ma anche alle necessità che domani si possono presentare. Tanto più che la deroga sarebbe stabilita da una commissione, della quale farebbero parte i rappresentanti dei sindacati e che offrirebbe la garanzia della unanimità.

PRESIDENTE. La Commissione Sanità ha espresso parere favorevole al disegno di legge, nella sua attuale formulazione, formulando altresì l'auspicio che gli ispettorati del

lavoro siano posti nella condizione di accertare che i lavoratori siano protetti sufficientemente dai danni che potrebbero essere causati dai materiali nocivi con cui vengono a contatto.

Tuttavia la richiesta dell'onorevole Ferioli mi sembra diversa: egli chiede di sapere dalla Commissione Sanità se il prodotto in questione sia nocivo al punto tale che sarebbe consigliabile vietarne l'uso.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi sembra che una richiesta alla Commissione Sanità debba essere motivata diversamente. La Commissione Sanità ha esaminato un disegno di legge che stabiliva un divieto, con deroghe, all'uso della biacca e non ha avuto nulla da obiettare. Ha detto che si deve adottare un divieto, ma non ha avuto difficoltà a stabilire delle deroghe. E, d'altra parte, se anche in sede internazionale, è stabilito che deroghe si debbono adottare, non vedo perché adesso la Commissione Sanità debba essere di diverso avviso.

Adesso, quale nuovo quesito vogliamo porre alla Commissione della sanità? Se la biacca è nociva o no? Ma è chiaro che lo è, e questo lo sappiamo anche noi! Se le deroghe siano accettabili o meno? Ma la Commissione della sanità non ha sollevato alcuna difficoltà alle deroghe! Che dobbiamo dunque domandare ulteriormente?

La mia è una preoccupazione fondata sul fatto che a un dato momento per certi tipi di lavorazione si presenti una indispensabile tecnica, per cui le stesse organizzazioni sindacali possano avere interesse a che, in linea eccezionale, venga adoperata la biacca. Ecco, quindi, perché vi dico che voglio darvi addirittura il potere di veto, aggiungendo però di non chiudere ogni possibilità, perché in certi casi davvero può verificarsi questa indispensabile tecnica.

SCARPA. Perché non ci fa almeno un esempio di questa indispensabilità tecnica?

PRESIDENTE. Qui noi abbiamo l'articolo 1, e la Commissione deve pronunciarsi su questo articolo in maniera da stabilire se il prodotto in discussione è dannoso o meno, e conseguentemente se si devono escludere tutte le eccezioni. Se la Commissione stabilisce che è dannoso, il problema si pone in altri termini, ossia l'uso della biacca verrebbe riservato ai casi in cui un giudizio di ordine tecnico dichiara la sua insostituibilità.

Ora l'onorevole Ferioli ha detto che sarebbe necessario conoscere il parere della Commissione di igiene e sanità, la quale potrebbe dirci se la biacca è dannosa o meno,

e in che proporzione eventualmente lo è: il parere della Commissione di igiene e sanità che noi già abbiamo è un parere che accetta questo disegno di legge, ma che non risponde al quesito posto dall'onorevole Ferioli. Inoltre il ministro ha consentito che in questo disegno di legge sia prevista la istituzione di una commissione paritetica sindacale di lavoratori e di datori di lavoro che dovrà decidere all'unanimità, per cui dovrebbe sorgere un diritto di veto nella utilizzazione della biacca: ma io penso che questo diritto di veto potrebbe nascere indipendentemente dalla sua insostituibilità. Ritengo, infatti, che a stabilire « che non vi è niente che possa sostituire la biacca » non possono essere i datori di lavoro, e neanche i prestatori d'opera, bensì e soltanto i tecnici. È evidente.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non sono d'accordo con l'onorevole Presidente!

CHIAROLANZA. Noi siamo d'accordo nel riconoscere che la biacca è un prodotto velenoso, e non è neanche questione di percentuale, in quanto esso resta tale anche con una percentuale minima, dopo un contatto prolungato. Comunque, in caso di insostituibilità, questa deve essere determinata da un corpo tecnico.

PUCCI ERNESTO. Vorrei mettere in evidenza una cosa che mi pare sia stata trascurata nella discussione, fino a questo momento, e che viene messa in risalto dalla stessa formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge. Noi dobbiamo tenere di mira due obiettivi: non soltanto, cioè, la tutela della salute dei lavoratori che usano la biacca, ma anche di quella di coloro i quali andranno a occupare gli edifici nei quali la biacca è stata usata. E infatti l'articolo 1 parla di « divieto di uso della biacca nell'interno degli edifici ». Ecco perché in questo caso il giudizio sulla opportunità della deroga è un giudizio di natura squisitamente tecnica e scientifica, nel senso che in ogni caso la deroga non potrebbe mai essere concessa quando l'uso della biacca implichi un pericolo costante per chi abiti un edificio dove la stessa è stata adoperata.

Nell'articolo 2 si parla delle deroghe per le stazioni ferroviarie. Qui non sono in condizione di dire se, in un luogo come le stazioni, dove anziché permanenza costante si ha transito di persone, l'uso della biacca possa essere consentito, in quanto non nocivo, o meno. Comunque, vorrei raccomandare agli onorevoli colleghi, quando devono decidere di una deroga, di tener presenti i due aspetti

del problema da me citati: quello della tutela dei lavoratori che impiegano la biacca (ed ecco perché una commissione composta soltanto da esponenti sindacali potrebbe non dare un giudizio completamente sereno e obiettivo) e, soprattutto direi, quello della tutela della salute di coloro che vivono a costante contatto con tale prodotto.

BETTOLI. Io sono del parere che possibilmente stamattina si approvi questo disegno di legge, anche perché, essendoci una convenzione che gli italiani hanno approvato otto anni fa e con di fronte un disegno di legge che ha oltre un anno e mezzo di vita, se non procediamo sostanzialmente avanti certamente non facciamo una bella figura; e intanto si continua ad adoperare la biacca e a prendere in considerazione i casi dei lavoratori colpiti. Ecco perché sono del parere che non si debba perdere tempo. Poiché il Governo è disposto a dare una interpretazione restrittiva alla convenzione internazionale, mi domando quali difficoltà si debbano trovare per non approvare la legge emendandola. In definitiva, cosa vogliamo noi? Vogliamo avere uno strumento che difenda i lavoratori dall'impiego della biacca. L'ideale sarebbe di proibire la produzione di vernici e colori con l'impiego della biacca: a questo però dovrebbe pensarci il Ministero della sanità in primo luogo; ma poiché questo Ministero ancora non ha pensato di prendere iniziative di tal genere (e speriamo che lo faccia, finalmente, facendo delle leggi che pongano dei divieti, raccogliendo le invocazioni delle decine di centinaia di convegni, che vengono fatti sotto gli auspici di Ministeri, di associazioni, di istituti), intanto approviamo questa legge.

Ma in quale modo? Io avrei proposto, all'articolo 1, di togliere l'espressione susseguente alla parola « verniciatura »: « all'interno degli edifici, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti »; per quanto riguarda l'articolo 2, togliere che « il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle stazioni ferroviarie, nonché agli edifici e lavorazioni nei quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto necessario ». Noi stabiliamo, cioè, che ci possano essere delle eccezioni, ma che le deroghe debbano essere determinate da una commissione che dia il parere vincolante al Ministro per l'emanazione dei decreti; tale commissione, poi, dovrebbe essere formata dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro: è un assurdo, infatti, dire che i sindacati non sono competenti in materia, e che una commissione composta dai rappresentanti dei sindacati è insufficiente, in

quanto non vi sono tecnici abilitati a dare il parere su questi temi. È un assurdo! I sindacati dispongono di strutture proprie che operano in tutti i campi dell'economia del paese; hanno a propria disposizione dei patronati, dei tecnici, uomini che sono in grado di dare pareri molto precisi, che tengano conto di tutte le opinioni che si possono avere in materia. Se noi diciamo che i sindacati non sono abilitati, vuol dire che la Commissione del Lavoro e della previdenza sociale nei sindacati non crede per niente: e allora si comprendono molte cose, quando si esprimono certi giudizi pieni di sfiducia nei sindacati; si comprendono tante posizioni che fino a oggi si sono prese in questa materia.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo, per venire incontro alle esigenze prospettate da una parte e dall'altra della Commissione, propone per l'articolo 2 questo emendamento: « sentiti anche il Ministero della sanità e il parere vincolante della commissione ».

ROMANO BARTOLOMEO. Si potrebbe essere tutti d'accordo se nell'articolo 2 alla parola « necessario » si sostituisse la parola « insostituibile ». Vi possono essere dei casi in cui la commissione giudichi insostituibile l'impiego della biacca.

Sarei anche d'accordo con l'onorevole Bettoli di togliere le parole « interno degli edifici ».

Per quanto riguarda la commissione, vorrei chiedere: la commissione permanente da chi è composta? Cominciamo a vedere chi ci sta in questa commissione. Io ritengo che questa commissione debba essere completa. Una commissione che deve preoccuparsi della prevenzione degli infortuni e della salute dei lavoratori, deve essere la più completa possibile.

Si potrebbe dire « sentita la commissione » e potremmo far diventare vincolante il parere di questa commissione.

BUTTE. Noi vietiamo che gli edifici, all'interno o all'esterno, siano verniciati con un colorante che contenga percentuali di piombo che sono assolutamente nocive. Questa è una cosa per cui diventa automatico il controllo, poiché i fabbricanti di vernici debbono denunciare la percentuale, come disposto nell'articolo 5. Questa percentuale deve essere assolutamente limitata, in modo da non essere nociva. Ma noi dobbiamo fare una regola automatica. Non deve avvenire che a un certo momento, l'ispettore del lavoro, visitando uno stabilimento, vedendo un operaio verniciatore col suo barattolo, chieda: questo che cosa è? E poiché nella composizione della vernice non

dovrebbe esserci una percentuale di piombo superiore al 2 per cento, dovrebbe dire: andiamo a Roma e sentiamo la commissione. Questo è assurdo. È all'origine che dovrebbe essere stabilito quello che è un prodotto. E nei casi in cui sui recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, non c'è l'indicazione della percentuale, multe. Allora tutto avviene in modo automatico.

Per lavorazioni tecniche che debbono adoperare il solfato di piombo, o nei casi nei quali non è possibile adoperare per ragioni tecniche, e non soltanto economiche, altri prodotti, la commissione può consentire delle deroghe.

A mio parere, nel problema in discussione, ci sono due posizioni: verniciature e lavorazioni.

Se parliamo di verniciature, noi possiamo regolarci come vogliamo. Se lo scopo è di salvaguardare la salute pubblica, torniamo al ragionamento di prima: nelle verniciature, dove l'uso della biacca è dettato esclusivamente da ragioni economiche, vietiamo assolutamente l'impiego dei pigmenti a base di piombo. Ma, ad un certo momento, dobbiamo tener presenti quelle lavorazioni in cui l'impiego dei pigmenti al piombo è necessario per ragioni tecniche e che noi qui non possiamo determinare con esattezza. Se è vero che il 2 per cento non è dannoso, diciamo pure: è consentito l'uso di pigmenti piombiferi fino al 2 per cento.

ZANIBELLI. Ci sono delle idee rispettabilissime. Se ci fossero degli emendamenti scritti, si potrebbe fare una valutazione.

BUTTE. In concreto la mia proposta è questa: al primo articolo ci si dovrebbe fermare alle parole « all'interno degli edifici »; oppure sopprimendo anche le parole « all'interno degli edifici » e fermiamoci alla parola « verniciatura ».

Per l'articolo 2 niente da dire.

Le lavorazioni nelle quali l'impiego di questi prodotti sia riconosciuto necessario, saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ma sia bene inteso per le lavorazioni e non per le verniciature.

PRESIDENTE. L'onorevole Butté scinde il problema fra verniciatura e lavorazioni.

L'articolo 1 riguarderebbe solo le verniciature e lì non sarebbero ammesse deroghe. Nell'articolo 2 si prenderebbero in considerazione le lavorazioni nelle quali sarebbero ammesse delle deroghe, per la insostituibilità del prodotto.

Vogliamo prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Butté e quindi prendere una decisione?

SABATINI. Vorrei pregare l'onorevole Butté di meditare un tantino sul significato delle parole: la verniciatura è una lavorazione. Qui corriamo il rischio di creare delle confusioni, degli equivoci.

BUTTE. La verniciatura è un lavoro, non una lavorazione.

PRESIDENTE. Esistono dei prodotti nei quali è necessario introdurre i pigmenti piombiferi e questi sarebbero le lavorazioni. La verniciatura non è che l'applicazione di un prodotto già fatto.

SABATINI. Il termine « lavorazioni » può riguardare la lavorazione delle vernici e la lavorazione di un prodotto in cui queste vernici vengono applicate.

PRESIDENTE. Onorevole Sabatini, ella propone una modifica alla proposta dell'onorevole Butté?

ZANIBELLI. Non bisogna dilatare il campo su cui dobbiamo operare. Esiste questo benedetto carbonato di piombo che può essere usato per lavorazioni che hanno scopi, finalità e obiettivi che possono essere i più diversi. Io non mi meraviglierei di trovarlo in qualche medicinale.

Per il carbonato di piombo, che è un veleno se usato in determinate condizioni, è chiaro che esistono delle discipline che ne regolano l'uso e l'introduzione magari nei medicinali, che evidentemente non cadono, non possono cadere sotto la competenza di questa legge e tanto meno sotto la competenza di una commissione che oggi possiamo costituire secondo le indicazioni che sono state fatte.

La finalità del disegno di legge è una sola: premesso che l'impiego del carbonato di piombo per i lavori di pittura e verniciatura può essere dannoso per la collettività, si tratta di impedirlo relativamente a questo tipo di utilizzazione. Non possiamo aprire la discussione su come, dove e per quali lavorazioni, che non siano lavori di pittura e verniciatura, il carbonato di piombo può essere utilizzato. Che lo si usi per medicinali o utilizzazioni chimiche che non sto ad elencare, esula dalle nostre competenze immediate e dalle finalità di questa legge.

BUTTE. Gli scopi della legge sono due: quello di ordine generale, pubblico, per cui certi prodotti sono dannosi; poi la salvaguardia di chi li manipola, non solo per pittura o verniciatura, ma anche per il resto.

QUINTIERI. Credo che quello che ha detto il collega Zanibelli sia pertinente. Si tratta di dare applicazione ad una convenzione internazionale molto specifica, che vieta l'uso della

biacca, tranne che nelle stazioni ferroviarie. L'intitolazione della legge ci giova a dare questa coloritura, che emerge dagli articoli. Questa è la convenzione internazionale, questo il testo del disegno di legge governativo, sul quale si è espressa la Commissione Igiene e sanità. Perciò evadere da questo campo significherebbe andare in un campo non di nostra pertinenza.

C'è qui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, subentrato al Ministro Zaccagnini che presentò il disegno di legge, il quale, per rendere più facile la discussione, propone di sostituire alla commissione prima prevista, una commissione paritetica, con la partecipazione dei rappresentanti dei sindacati. Il Ministro potrà ulteriormente ridurre i casi di deroga, ove risulti agli organi tecnici che queste eccezioni, anche se ammesse dai sindacati, siano tali da pregiudicare la salute dei lavoratori. Quindi proporrei di esaminare articolo per articolo il disegno di legge e di procedere al varo della legge stessa.

NUCCI, *Relatore*. A me pare che si debba sottolineare quello che è il fine della legge, la quale tende a proteggere la salute dei lavoratori chiamati a trattare questi prodotti piombiferi. Il caso dei lavoratori che, viceversa, attendono negli stabilimenti alla lavorazione delle vernici, non viene preso in considerazione dalla legge, altrimenti la cosa diventerebbe talmente difficile per cui non ci sarebbe che stabilire il divieto assoluto all'uso della biacca e delle vernici che contengono biacca.

Nell'articolo 5, infatti, è detto chiaramente che i recipienti debbono portare l'indicazione se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3, cioè quel 2 per cento limite massimo consentito.

Per cui non ritengo sia necessario chiedere ulteriormente il parere della Commissione Sanità, la quale si è già espressa in merito al problema, sottolineando che la biacca è pericolosa, ma ammettendone l'uso a condizione che ci sia una particolare sorveglianza da parte dell'ispettorato del lavoro.

Ritengo quindi che il problema si può risolvere solo se ci soffermiamo sulla deroga che riguarda le stazioni ferroviarie (che potrebbe cadere) e sulla deroga (secondo me pericolosa) che si riferisce agli apprendisti. Perché, se è vietato l'uso della biacca ai minori degli anni 18, non vedo come si possano preparare delle leve di giovani lavoratori ad un'attività che prevede l'impiego di un prodotto dichiarato assolutamente pericoloso per la salute dei lavoratori.

Si potrebbe risolvere il problema modificando l'articolo 1 e fermandoci alla parola « verniciatura ».

PRESIDENTE. Noi abbiamo discusso dell'articolo 1 con l'emendamento proposto dall'onorevole Buttè. Il relatore si è espresso sull'argomento, proponendo viceversa di mantenere l'articolo 1 nella sua attuale dizione, sino alla parola « verniciatura ». L'onorevole Buttè mi fa capire che si associa all'opinione dell'onorevole relatore. Prima di mettere in votazione la formulazione proposta dal relatore, domando il parere dell'onorevole Ministro.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È opportuno togliere le parole « all'interno degli edifici » e quindi fermarsi alla parola « verniciatura », perché credo che effettivamente, in questo modo, noi stabiliamo una regola anche per quanto riguarda le lavorazioni dei cantieri navali, che è bene rientrano nella legge. Ritengo però che è bene far seguire le parole « salve le eccezioni stabilite negli articoli seguenti », in modo da dare la possibilità ad eccezioni quando queste eccezioni si ritengono valide. Quindi sono favorevole all'articolo 1 come è, con la sola soppressione delle parole « all'interno degli edifici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, secondo la proposta del relatore, fino alle parole « di pittura e di verniciatura ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole: « all'interno degli edifici » delle quali è stata chiesta la soppressione dal Relatore e dal Governo.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1: « salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti ».

(È approvata).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« È vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti ».

Do lettura dell'articolo 2:

« Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle stazioni ferroviarie, nonché agli edifici e lavorazioni nei quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto necessario e

che saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ».

L'onorevole Bettoli propone di sostituire alle parole: « Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle stazioni ferroviarie », le altre « Il divieto di cui all'articolo 1 si applica anche alle stazioni ferroviarie ».

BETTOLI. Poiché la convenzione internazionale dice che il divieto non si applica alle stazioni ferroviarie, non menzionando le stazioni ferroviarie non vorrei che uscisse una interpretazione per cui la legge va bene, ma siccome si richiama a una convenzione internazionale, allora per le stazioni ferroviarie si può far uso della biacca. Propongo di dire « si applica anche alle stazioni ferroviarie », per ribadire una posizione sulla quale siamo tutti d'accordo.

ZANIBELLI. Prego l'onorevole Bettoli di non insistere. La legge che facciamo vale per il nostro territorio. Qui si potrebbe impugnare per un contrasto con la convenzione internazionale. Contrasto che non si impugna davanti alla magistratura italiana.

SABATINI. Propongo di togliere la prima parte e di dire che non si applica « alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto necessario, ecc. ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'articolo 2, direi che il problema si può sistemare specificando che soltanto le stazioni ferroviarie vengono escluse.

C'è un secondo problema, che si riferisce alle parole « agli edifici e lavorazioni ». Accetto anche che eliminate « edifici », ma se stabilite dei criteri rigidi e drastici, potreste lasciare almeno questa valvola delle « lavorazioni ».

Per quanto riguarda la commissione consultiva, voi sapete come è costituita e che in effetti i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono sommersi da un insieme di esperti di nomina ministeriale. Se volete, fate una apposita commissione paritetica; altrimenti lasciate la commissione consultiva.

ZANIBELLI. Possiamo dire « esperti designati dalle organizzazioni sindacali ».

BETTOLI. Potremmo aggiungere allora « con decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro della sanità ».

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che, se esiste una Commissione competente per gli specifici problemi del lavoro è proprio quella citata dall'articolo 2; di questo passo, se cominciamo a demolire questa commissione, domani, quando si tratterà di un altro problema, si ricorrerà ad altra Commissione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Qui si tratta di fare una scelta: vogliamo aderire a quanto ci siamo impegnati a fare in sede internazionale, oppure vogliamo rimanere nell'ambito del sistema della commissione consultiva? Lascio a voi la scelta.

Se si vuole stabilire che la commissione abbia un parere vincolante, allora non si può ricorrere ai servizi di una commissione già esistente e che ha funzioni consultive: non si può, infatti, dare a questa commissione un potere vincolante relativamente alla biacca e consultivo per il resto.

NUCCI, *Relatore*. Io insisto per la formulazione com'è prevista dall'articolo 2.

BETTOLI. Vorrei fare una proposta di emendamento: « Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto necessario, e che saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità e sentito il parere vincolante di una commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative ».

QUINTIERI. Prego gli onorevoli colleghi di voler considerare che noi stiamo dando esecuzione a una convenzione internazionale ratificata; e nell'articolo 1 abbiamo già ristretto il campo della convenzione, in quanto abbiamo soppresso « all'interno degli edifici ». La commissione che dovrà essere di guida ai Ministri del lavoro e dell'igiene per determinare le eccezioni, dovrà avere come campo d'applicazione quanto meno quello che era determinato come norma principale dalla convenzione, dal cui spirito altrimenti noi veniamo a trovarci completamente fuori.

Concludendo, io direi che non possiamo restringere il campo delle eccezioni in ipotesi determinabili nell'ambito della convenzione; queste eccezioni dovrebbero essere fatte sia all'interno sia all'esterno degli edifici, e sia per quanto riguarda le stazioni ferroviarie e quelle lavorazioni in cui l'adozione di queste vernici sia non già necessaria, ma indispensabile.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1960

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione l'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo fino alle parole: « si applica ».

(Sono approvate).

A questo punto l'onorevole Bettoli propone di aggiungere le parole: « esclusivamente ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione le parole: « alle stazioni ferroviarie, nonché agli edifici » delle quali è stata chiesta la soppressione dagli onorevoli Bettoli e Sabatini.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto ».

(Sono approvate).

L'onorevole Bettoli propone di sostituire la parola: « necessario », con la parola: « insostituibile ». Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'espressione « e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

(È approvata).

Ora ci sono due proposte: quella dell'onorevole relatore Nucci, il quale si è dichiarato favorevole al testo del disegno di legge; e quella dell'onorevole Bettoli — che è d'altra parte accettata dall'onorevole Ministro — che vorrebbe creare una commissione apposita il cui parere diventerebbe vincolante per il Ministro.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo ripeto: qui si tratta di metterci d'accordo su ciò che vogliamo fare: se la Commissione vuole il parere vincolante, è necessaria una commissione *ad hoc*, in quanto non si può trasformare la funzione della commissione consultiva già esistente.

Io, come Ministro del lavoro, ci tengo a dare la dimostrazione che il mio Ministero vuol sottomettersi il più possibile alla posizione dei datori di lavoro e dei lavoratori da un lato, e nello stesso tempo che vuol rimanere fedele a una convenzione da noi ratificata. Comunque, il Governo è favorevole al principio di costituire una commissione *ad hoc*; se però gli onorevoli componenti la commissione desiderano rimanere fedeli al vecchio testo, il Governo non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Il relatore è fedele alla formulazione del primo progetto. Viceversa, da parte dell'onorevole Bettoli — e l'onorevole Ministro si dichiara favorevole — si propone un emendamento sostenuto da due nuovi elementi: si aggiunge la richiesta del parere del Ministero della sanità e si aggiunge la costituzione di una nuova commissione di esperti designata dall'organizzazione dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, il cui parere non è consultivo, ma vincolante.

ZANIBELLI. Non sono favorevole alla proposta formulata da collega Bettoli perché, come bene ha precisato anche il Ministro, si viene praticamente a vincolare la decisione del Ministro a quella della Commissione, ossia si dà una responsabilità ai rappresentanti dell'organismo sindacale in una materia, che la natura stessa della discussione che abbiamo sostenuto ha chiarito quanto sia grave e delicata. In linea di principio, il nostro movimento sindacale è sempre del parere di chiedere ovunque e in ogni momento le consultazioni, e di lasciare la responsabilità agli organi che l'hanno, totale e non limitata a un campo; e questo principio noi difendiamo sempre.

Questa qui è una interpretazione della posizione sindacale che evidentemente non possiamo accettare.

Noi non abbiamo niente in contrario a che la commissione sia ispirata a criteri di pariteticità, ma siamo contrari alla introduzione di una responsabilità che in questo caso viene attribuita al movimento sindacale, e che va al di fuori di quei principi cui ci siamo sempre ispirati. Quindi, praticamente, sono contrario all'emendamento così come è stato formulato.

Evidentemente, non è che io sia *a priori* contrario a una nuova commissione, ma è al tipo di responsabilità che in questo caso si attribuisce alla commissione, che io mi oppongo.

In questo senso ritengo di non poter accogliere quanto proposto dall'onorevole Bettoli, se l'interpretazione risponde a quella indicata dal ministro.

PRESIDENTE. Questo è un emendamento nell'emendamento; il relatore, invece, si è espresso per il mantenimento della formulazione del primitivo progetto.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nell'ordine delle votazioni, si deve votare prima l'emendamento.

L'onorevole Zanibelli ha fatto una proposta nella proposta: accetta l'emendamento della commissione paritetica a patto che non

sia vincolante. Questo può essere un invito al presentatore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego! Lasci a me, che sono il Presidente, l'onere di dirigere la discussione.

BETTOLI. Io, come lei signor Presidente, desidero che la legge venga approvata nella seduta di questa mattina. Ecco perché non voglio irrigidirmi anche su posizioni che considero giuste.

Non sono d'accordo con il collega Zanibelli, che ha paura di far assumere responsabilità ai sindacati. Qui si tratta prima di tutto della salute dei lavoratori. Ecco perché io sono del parere che nessuno più e meglio del sindacato possa assumersi, in prima persona, la responsabilità di dire: non si consente l'uso della biacca in questa lavorazione, perché l'uso comporterebbe un danno alla salute del lavoratore.

Ecco perché sono convinto della bontà della formulazione proposta. Ma poiché una legge è sempre frutto di un compromesso dopo una lotta, per raggiungere lo scopo di limitare l'impiego della biacca, io consento a togliere la parola « vincolante » se questo può servire a raggiungere un accordo.

BUTTÈ. È più logico il testo vecchio.

ZANIBELLI. Il mantenimento della vecchia formulazione non può assolutamente incidere sull'interesse del lavoratore.

Quando si dice insostituibile, si dice qualcosa che richiama la responsabilità di chi deve decidere.

BUTTÈ. Faccio mio l'emendamento Bettoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettoli, di cui è stata data dianzi lettura e fatto proprio dall'onorevole Buttè.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel complesso con le modifiche apportate:

« Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità e sentito il parere vincolante di una commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« È consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2 per cento di piombo, espresso in piombo metallo ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« È vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni dei datori e prestatori d'opera, può autorizzare l'occupazione degli apprendisti nei lavori suddetti quando ciò sia necessario per la loro formazione professionale, stabilendo le limitazioni e le cautele necessarie ».

NUCCI, *Relatore*. Io sarei per la soppressione della deroga al divieto per quanto riguarda gli apprendisti e, quindi, propongo di limitare l'articolo al primo comma.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4 avvertendo che il relatore ne ha chiesto la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo alla lettura dei rimanenti articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'articolo 1, detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e ben visibile una scritta indicante se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3.

(È approvato).

ART. 6.

La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1960

Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.

(È approvato).

ART. 7.

Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive.

Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.

(È approvato).

ART. 8.

Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici composte dei prodotti di cui all'articolo 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il sollevamento e la dispersione della polvere.

(È approvato).

ART. 9.

Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia.

I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.

(È approvato).

ART. 10.

Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli articoli 26, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, circa la installazione dei servizi necessari alla pulizia personale dei lavoratori, l'esercente delle attività disciplinate dalla presente legge è tenuto in tutti i casi a provvedere affinché gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia delle mani.

L'esercente è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, nonché i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.

(È approvato).

ART. 11.

Il medico che rilevi casi di saturnismo o casi di presunto saturnismo riguardanti i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 è tenuto a farne notifica all'Ispettorato del lavoro competente.

FRANCO RAFFAELE. Quando si effettuano lavori di pittura sulle navi, si verifica la possibilità che lavoratori che non sono addetti alla pittura, siano soggetti ad avvelenamento per saturnismo. Io vorrei aggiungere che la visita medica ogni tre mesi debba essere estesa a tutti i lavoratori addetti alla pittura o che lavorino in condizioni di essere soggetti ad avvelenamento.

NUCCI, *Relatore*, Sono per il mantenimento del testo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanibelli propone poi di sostituire alle parole « all'Ispettorato del lavoro » le altre: « all'Ispettorato provinciale del lavoro ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quando diciamo « Ispettorato del lavoro », in genere intendiamo riferirci a quello centrale; quando si dice « Ispettorato del lavoro competente », ci si riferisce a quello locale.

ZANIBELLI. Non insisto.

FRANCO RAFFAELE. Anche io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo l'articolo 11 in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentanti emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 12.

I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto di una visita medica di controllo. Qualora il lavoratore sia soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, la visita è eseguita dai medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunicherà l'esito al-

l'Ispettorato del lavoro competente. In tutti gli altri casi la visita è eseguita direttamente dagli ispettori medici del lavoro.

(È approvato).

ART. 13.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

NUCCI, *Relatore*. Ritengo opportuno che al disegno di legge sia aggiunto un nuovo articolo che preveda specificatamente un complesso di sanzioni di carattere penale. Pertanto presento un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 200 mila a lire 300 mila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 primo comma;

b) con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 9 secondo comma;

c) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 primo comma e 10;

d) con l'ammenda di lire 5 mila per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza della norma di cui all'articolo 12.

I produttori e i commercianti sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 5.

I lavoratori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.500 per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 9 primo e secondo comma ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro fa presente che trattandosi di sanzione di carattere penale, occorre chiedere il parere della Commissione Giustizia.

PUCI ERNESTO. Ci si potrebbe riferire all'articolo 650 del Codice penale: « Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità ». Però, se si vogliono prevedere sanzioni particolari, non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori osservazioni, riterrei che il seguito della discussione, dal momento che la Commissione si dichiara d'accordo sul principio informatore dell'articolo aggiuntivo, sia rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della IV Commissione Giustizia.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche » (2560):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Franco Raffaele, Gitti, Gotelli Angela, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Nucci, Pezzino, Pucci Ernesto, Quintieri, Repossi, Sabatini, Savoldi, Scalia Vito, Spadazzi, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI